



CITTA di MAGENTA

Settore Istituzionale e Staff del Segretario Generale

Data e protocollo come da segnatura

Al
Consigliere
Capogruppo Progetto Magenta
Dott.ssa Silvia Minardi

e p.c.

Al
Presidente del Consiglio
Arch. Fabrizio Ispano

Al Sindaco
Comune di Magenta
Dott.ssa Chiara Calati

OGGETTO: Interrogazione “Albo Pretorio – trasparenza amministrativa”

Gentile Consigliere Minardi,

facendo seguito all’istanza di pari oggetto, agli atti protocollo n. 49609 del 16.11.2020, si fornisce sintetico riscontro a quanto da Lei richiesto in tema di pubblicazione degli atti all’albo pretorio comunale in concordanza con quanto asserito dal nostro Responsabile Protezione Dati che riassumo nei termini che seguono.

La **pubblicazione on line** (in gergo tecnico-normativo definita diffusione) di dati personali da parte di pubbliche amministrazioni è ammessa solo se prevista da norma di legge o regolamento: lo afferma espressamente l’art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”).

La pubblicazione di atti amministrativi è consentita in generale da due normative di riferimento:

- Il D.Lgs. 267/2000 (“Testo Unico Enti Locali”), che in tema di pubblicità legale prevede che le delibere (e, per estensione, gli altri atti tipo determinazioni, ordinanze, ecc.) vengano pubblicate **per 15 giorni all’albo pretorio on line**, salvo diverse disposizioni di legge;
- Il D.Lgs. 33/2013 (“Decreto Trasparenza”) prevede la pubblicazione on line di una serie di documenti e informazioni (espressamente codificati dalla norma e da specifiche circolari ANAC) **per 5 anni**.

Il Garante Privacy si è espresso sul tema dell’archivio on line in apposite linee guida sulla pubblicazione dei dati on line da parte delle pubbliche amministrazioni del 2014 affermando quanto di seguito:

*«Con riferimento alla documentazione contenente dati personali, si precisa che la predetta ipotesi di "messa a disposizione" della documentazione nella sezione di archivio **non comporta l'accesso e la conoscenza indiscriminata degli stessi una volta scaduti i diversi periodi di pubblicazione previsti dall'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013.***

Ciò perché, in caso contrario, si determinerebbe una diffusione sine die di dati personali online in violazione dei principi contenuti nella normativa europea come quello di proporzionalità descritto nel paragrafo precedente. Inoltre, sempre ragionando a contrario, la formazione della sezione archivio si trasformerebbe in un mero trasferimento di documenti, informazioni e dati da una parte all'altra dello stesso sito web e all'interno, peraltro, della stessa sezione "Amministrazione trasparente"».

A norma di legge, decorsi i termini di pubblicazione previsti dal citato art. 8, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5 (accesso civico).

Di conseguenza, per attuare le esigenze sottese alla prevista ipotesi di consultabilità di atti e documenti contenuti nella sezione archivio, non è in linea generale giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, l'accesso online libero e incondizionato alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se aventi natura sensibile, senza applicare criteri selettivi.

È importante rilevare che l'albo pretorio è **finalizzato a perseguire le finalità della pubblicità notizia e legale degli atti amministrativi**, prevedendo, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, **la pubblicazione per 15 giorni di detti documenti**, se non diversamente stabilito da norme specifiche. **Tale durata è da intendersi come limite temporale superiore: oltre tale periodo, la persistenza della pubblicazione costituisce un'eccedenza temporale del trattamento di dati, poiché non prevista da alcuna disposizione normativa.**

In tale contesto, il Garante della Privacy ha già sanzionato diversi enti che hanno pubblicato documenti all'albo pretorio per un periodo superiore a 15 giorni, in quanto con tale estensione l'ente ha causato una diffusione di dati personali in violazione di quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

In relazione, inoltre, ai principi di **trasparenza** sanciti dal D.Lgs. 33/2013 che si vengono a concretizzare con la pubblicazione di dati e documenti **nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet**, si ricorda che vi è **previsione di una parziale pubblicazione dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti**: l'art. 23 del "Decreto Trasparenza" prescrive infatti la **mera pubblicazione dell'elenco di alcune categorie di atti adottati**, fra i quali i documenti relativi ai procedimenti di scelta del contraente (nella sezione "Bandi e Concorsi") e degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Pertanto, la richiesta di pubblicazione *sine die* degli atti pubblicati all'albo pretorio pervenuta con prot. protocollo n. 49609 del 16.11.2020 non è attuabile, poiché non supportata da alcuna base normativa come espressamente richiesto dall'art. 2-ter del "Codice della Privacy".

Le allego infine a titolo meramente informativo un documento prodotto dal Responsabile Protezione Dati Aldo Lupi, concernente delle "Istruzioni per l'uso" per la corretta pubblicazione dei dati on line redatto da Si.Net – Servizi Informatici s.r.l. per supportare le Pubbliche Amministrazioni ed evitare sanzioni amministrative.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti in materia, la saluto cordialmente.

Il Segretario Generale
Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Diana Rita Naverio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)